

REGOLAMENTO (CE) N. 1246/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996
relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1121/96 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1488/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate a decorrere dal 24 giugno 1996, sarebbero superati il quantitativo di 4 665 tonnellate di pomodori, il quantitativo di 1 455 tonnellate di arance, il quantitativo di 9 409 tonnellate di limoni, il quantitativo di 16 049 tonnellate di uva, il quantitativo di 6 147 tonnellate di mele e il quantitativo di 5 876 tonnellate di pesche e pesche noci figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1121/96, maggiorati o ridotti in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1488/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione

ai quantitativi di pomodori, arance, limoni, uva, mele e pesche e pesche noci richiesti il 24 giugno 1996 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per i pomodori, le arance, i limoni, l'uva, le mele e le pesche e pesche noci la cui domanda è stata presentata il 24 giugno 1996, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1121/96, sono rilasciati nei limiti del 5,61 %, del 2,78 %, dell'1,51 %, del 2,91 %, dell'1,66 % e dell'1,81 % dei quantitativi richiesti rispettivamente per i pomodori, le arance, i limoni, l'uva, le mele e le pesche e pesche noci.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per i prodotti di cui al primo comma, presentate dopo il 24 giugno 1996 e prima del 24 settembre 1996.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1181/96 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 11.